



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto  
conto corrente  
banca; congiunta

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -
- Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Luciano PANZANI - Consigliere -
- Dott. Luigi SALVATO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 17058/02

Cron. 18947

Rep. 4021

Ud.16/06/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

18947/05

sul ricorso proposto da:


C.R. elettivamente domiciliato in ROMA  
 PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato NICOLA ROMANO,  
 che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce  
 al ricorso;

*R*

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona  
 dell'Amministratore Delegato pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3,  
 presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta  
 e difende, giusta procura speciale per Notaio Mario  
 Liguori di Roma, rep. n. 129516 dell'8.7.02;





- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2789/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2005 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'avvocato DE ANGELIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



### *Svolgimento del processo*

1.- R.C. con atto di citazione del 20 giugno 1985, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro (B.n.l.), esponendo di essere titolare di un conto corrente presso detta banca, sul quale, in data 7 maggio 1983, aveva tratto un assegno dell'importo di f. 500.000, messo all'incasso il 16 maggio 1983 e non pagato dalla B.n.l., sicchè era stato elevato lo stesso giorno protesto in suo danno, benché il conto avesse un saldo attivo di f. 1.549.644.

L'attore deduceva d'essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di emissione di assegno in mancanza di provvista, dal quale era stato assolto, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni da questa assunte con il contratto di conto corrente.

La B.n.l. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la legittimità del mancato pagamento dell'assegno, in virtù dell'effetto della compensazione fra il saldo attivo del conto corrente indicato dall'attore (n. 198967) ed il saldo passivo di f. 1.357.000 del conto corrente speciale (n. 30866) di cui il C. era intestatario, aperto per il pagamento di un mutuo, operata ai sensi dell'art. 5 del contratto di conto corrente.

*Ned. ...*



Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 febbraio 1998, accoglieva la domanda, condannando la convenuta a pagare a R.C. la somma di £ 60 milioni a titolo di risarcimento dei danni.

2.- Avverso la sentenza proponeva appello la B.n.l.; resisteva al gravame R.C.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 31 luglio 2001, accoglieva il primo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da R.C. compensando tra le parti le spese del giudizio.

Per quanto qui interessa, la sentenza di appello premetteva che l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che, «quando esistono tra l'azienda di credito e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (...) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione -contro la attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno- l'azienda darà



pronta comunicazione al correntista. Se il conto è intestato a più persone, l'azienda di credito ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari».

La Corte territoriale osservava che il conto corrente sul quale il [redacted] C. aveva emesso l'assegno presentava un saldo attivo, mentre l'ulteriore "conto corrente speciale" presentava un saldo passivo. Dunque, legittimamente la B.n.l. aveva operato la compensazione in virtù dell'art. 5, cit., che la prevedeva, «senza che occorra alcuna previa formalità o comunicazione per farla valere», dato che «la non omogeneità dei conti non opera per espressa previsione contrattuale e così pure la non necessità di preavviso», mentre «la chiusura del conto speciale poteva essere effettuata solo a fronte di espressa volontà contraria dei correntisti e questo non è avvenuto».

3.- Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [redacted] R.C. affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso la B.n.l.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

#### **Motivi della decisione**

1.- [redacted] R.C. con il primo motivo, articolato in

/ / / / /



tre profili, denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1853 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1242 e 1243 c.c., in conseguenza di omessi esame e motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.».

Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che è incontestato che il conto corrente sul quale fu tratto l'assegno dell'importo di £ 500.000, non pagato (*infra*, "c/c ordinario"), alla data di presentazione del titolo per l'incasso, presentava un saldo attivo di £ 1.549.644, tant'è che come risulta dalla contabile del 21 luglio 1983 e dall'interrogatorio reso in primo grado all'udienza del 20 dicembre 1994 dal legale rappresentante della B.n.l. l'addebito del saldo debitore dell'altro conto corrente (di seguito, per ragioni di chiarezza, "c/c speciale") fu effettuato soltanto il 21 luglio 1983, con l'indicazione che si trattava di «giro per compensazione tra il saldo creditore del c/c 198967 e il saldo debitore del c/c 30866».

Dunque, anche se la compensazione fosse stata legittimamente operata, essa è divenuta efficace soltanto il 21 luglio 1983, anche perché l'art. 1242 c.c., non prevede, come invece stabiliva l'art. 1286 c.c., del 1865, che la compensazione si verifica «di diritto, in virtù di legge ed anche senza saputa dei debitori», con la



conseguenza che la compensazione «richiede una tempestiva dichiarazione di volontà, nel caso non manifestata». La compensazione è infatti rimessa all'iniziativa della parte, la quale può non avvalersene, ovvero può avvalersene in un tempo successivo a quello della coesistenza del credito-debito.

Sotto un secondo profilo, ad avviso del Calabrò, il credito vantato dalla B.n.l. in riferimento al saldo debitore del "c/ speciale" non era certo, liquido ed esigibile. Egli, nelle fasi di merito, ha infatti dedotto che: il "c/c speciale" costituiva un prefinanziamento sul mutuo fondiario concesso dalla Sezione di credito fondiario della B.n.l. a lui ed a sua moglie, garantito con mandato irrevocabile all'incasso della erogazione del mutuo, fino a concorrenza dell'estinzione del conto di prefinanziamento; l'erogazione del mutuo dell'importo di f 70 milioni è avvenuta il 14 novembre 1980, con accredito sul "c/c speciale" e la B.n.l. ha messo a disposizione le somme eccedenti il saldo passivo del conto; essendo il "c/c speciale" collegato ad una sola operazione - prefinanziamento sul mutuo - poteva essere movimentato soltanto dalla banca e doveva essere chiuso, a cura di quest'ultima, alla data del 14 novembre 1980; era, quindi, illegittima ed infondata la compensazione del saldo passivo del "c/c speciale" maturato alla data del 14



novembre 1980, a causa della *mala gestio* della B.n.l., che non aveva provveduto a chiudere il conto e neppure aveva dato alcuna comunicazione ai correntisti. D'altronde, la B.n.l. non avrebbe contrastato in alcun modo la contestazione in ordine all'esistenza del credito, omettendo di provarne la sussistenza, con conseguente illegittimità della compensazione tra un debito certo ed un credito non provato.

Secondo il ricorrente, sotto un terzo profilo, la compensazione legale sarebbe comunque illegittima, essendo le «posizioni creditorie-debitorie non omogenee e non intercorrenti tra i medesimi soggetti». Il credito opposto in compensazione dalla B.n.l. era relativo alle spese ed alle competenze maturate in relazione al "c/c speciale", che era nella esclusiva disponibilità della banca. Dunque, la compensazione non poteva avere luogo, trattandosi di un debito «estraneo ad un rapporto di conto corrente», inerente a «posizioni non intercorrenti tra i medesimi soggetti». Infine, ad avviso di R.C. non sarebbe corretto il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla clausola contrattuale dell'art. 5, poiché questa «non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il debito del correntista sia estraneo ad un rapporto di conto corrente, poiché in questo caso la clausola suddetta si risolverebbe in una inammissibile forma di autotutela





per l'istituto di credito».

1.1.- Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia «falsa applicazione dell'art. 1853 c.c., in conseguenza della mancata applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., omessi esame e motivazione in punto, con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.», deducendo che la Corte territoriale ha fondato e motivato la decisione valorizzando esclusivamente la clausola n. 5 del contratto di conto corrente, in forza della quale ha rigettato le eccezioni sollevate in ordine alla carenza di omogeneità dei conti, alla mancanza di preavviso ed alla mancata chiusura del conto speciale.

Ad avviso di R.C. la sentenza impugnata non avrebbe però considerato che, ex artt. 1374 e 1375 c.c., i contratti devono essere interpretati ed eseguiti secondo buona fede ed in virtù di questa regola la B.n.l. avrebbe dovuto dare "pronta comunicazione" della compensazione, mentre ciò ha fatto soltanto il 21 luglio 1983, ovvero due mesi dopo il protesto dell'assegno. La Corte d'appello avrebbe, quindi, omesso di accertare e dichiarare la colpa contrattuale della banca, correttamente ritenuta sussistente dalla sentenza di primo grado.

1.2.- R.C. con il terzo motivo, denuncia «violazione per mancata applicazione dell'art. 2043 c.c., omessa motivazione in punto, con riferimento all'art. 360

/// V



n.ri 3 e 5 c.p.c.», deducendo che la domanda di risarcimento era stata proposta anche facendo valere la responsabilità extracontrattuale della B.n.l., per il caso di ritenuta legittimità della compensazione, e sostenendo che «è mancata (...) la decisione della domanda di risarcimento per la concorrente responsabilità extracontrattuale della banca».

2.- I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati.

Le censure pongono anzitutto la questione della ammissibilità della compensazione tra crediti e debiti relativi a conti diversi (i cui effetti si sono prodotti nell'anno 1983), contestata dal ricorrente, poiché uno di essi era cointestato alla moglie, il credito della B.n.l. non era liquido ed esigibile e le «posizioni creditorie-debitorie non erano omogenee».

2.1.- La natura di conto corrente di corrispondenza del conto sul quale il ricorrente ha tratto l'assegno in esame è incontrovertibile; la sentenza impugnata, nell'esaminare la disciplina contrattuale che lo regolava, ha inoltre fatto riferimento all'art. 5 del contratto (nel testo trascritto nella pronuncia), quale unica clausola recante la regolamentazione convenzionale della



compensazione. Il ricorrente e la controricorrente non hanno fatto alcun cenno -esplicito o implicito- a clausole ulteriori. Pertanto, l'accertamento di fatto operato nella fase di merito, incontroverso ed incontestato in questa sede, al quale questa Corte è vincolata, è che la compensazione convenzionale è disciplinata esclusivamente da detta clausola.

2.2.- Posta questa premessa, la questione sintetizzata nel § 2 va risolta nel senso della ammissibilità della compensazione, palesandosi infondata la contraria tesi svolta sul punto dal ricorrente.

L'art. 1853 c.c., che disciplina la compensazione qualora tra la banca ed il correntista esistano più rapporti o più conti, ha dato luogo, soprattutto in dottrina, ad un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere che la norma, diversamente da quella avente ad oggetto la compensazione di "diritto comune", prescindendo dall'esigibilità, quindi, operi anche in mancanza della chiusura dei conti. Di questo contrasto non occorre qui occuparsi (peraltro, in senso contrario all'interpretazione restrittiva cfr. Cass., n. 6558 del 1997), poichè le parti, con la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto, hanno stabilito una disciplina convenzionale, ex art. 1252 c.c., alla quale deve farsi riferimento per identificare i relativi requisiti.



L'art. 5, cit., nel testo riprodotto nella sentenza impugnata, stabilisce: «quando esistono tra l'azienda di credito e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (...) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili (...). Se il conto è intestato a più persone, l'azienda di credito ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari».

La lettera della clausola conforta la correttezza dell'interpretazione sul punto della Corte d'appello, che ha ritenuto infondate le deduzioni con le quali il ricorrente ha contestato l'ammissibilità della compensazione, valorizzando appunto la circostanza che detta clausola prevedeva la compensazione anche in riferimento ai crediti relativi a «più rapporti» o a «più conti di qualsiasi genere e natura», essendo peraltro incontroverso che il contratto è stato stipulato per iscritto e non risultando neppure posta la questione della specifica approvazione della pattuizione per iscritto (la deduzione svolta sul punto dalla B.n.l. è rimasta

*Handwritten signature*



incontestata).

Al riguardo è quindi sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. La relativa censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 ss. c.c., essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, in quanto, in mancanza, la doglianza si risolve in una mera critica della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice e nell'inammissibile prospettazione di un'interpretazione diversa e contrapposta a quella fatta propria dal giudice del merito (per tutte, Cass. n. 11342 del 2004; n. 16099 del 2003; n. 8994 del 2001, n. 1045 del 2000).

Nella specie, in riferimento al profilo in esame, questi principi non sono stati osservati dal ricorrente, il quale si è limitato a prospettare un'interpretazione difforme da quella accolta nella sentenza impugnata, senza indicare, nell'osservanza delle regole sopra sintetizzate, i vizi che inficerebbero sul punto la pronuncia e senza



neppure contestare, sempre in ottemperanza a dette regole, l'interpretazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta irrilevanza della mancata chiusura del "c/c speciale".

La deduzione con cui il ricorrente sostiene che sarebbe mancata la prova del credito della B.n.l. risultante dal conto passivo è, invece, inammissibile. La questione non risulta trattata dalla sentenza impugnata, quindi, deve ritenersi sollevata, per la prima volta, in questa sede, in violazione del principio secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere. Il ricorrente neppure ha, infatti, allegato di averla dedotta avanti al giudice del merito, indicando, specificamente, nell'osservanza del principio di autosufficienza, in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto (Cass., n. 2275 del 2005; n. 1063 del 2005; n. 19254 del 2004; n. 5150 del 2003).

Nel ricorso, il C. si è invero limitato a dedurre, genericamente, che «la Banca Nazionale del Lavoro nulla ha mai eccepito o rilevato in merito alla contestazione della sussistenza del credito su cui fondava la pretesa compensazione, omettendo quindi, come era suo onere, di dare la prova della sussistenza di tale credito» (pg. 7) e ciò, peraltro, dopo avere indicato alla fine del



capoverso immediatamente precedente che l'importo concernente il conto passivo riguardava somme «maturate solo per colpa della banca». Inoltre, al riguardo non può tenersi conto delle deduzioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c., che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, è destinata esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, non anche ad integrare o ampliare il contenuto dei motivi del ricorso (per tutte, Cass., 14570 del 2004; n. 10683 del 2003).

2.3.- La seconda questione posta con i primi due motivi attiene alle modalità della compensazione, anche con riguardo alla rilevanza della relativa comunicazione da parte della B.n.l.

La Corte territoriale, dalla lettera della clausola contrattuale più volte citata, in virtù della quale alla banca spettava «il diritto di valersi della compensazione» «senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione (...) l'azienda darà pronta comunicazione al correntista», ha desunto la legittimità della compensazione «automatica e di diritto, senza che occorra alcuna previa formalità o comunicazione per farla valere», quindi, la sua efficacia nonostante «la mancanza di preavviso».

Il ricorrente si duole di questa interpretazione,



deducendo che, «come provato dalla contabile della BNL del 21/7/1982 (doc. n. 6 fascicolo di parte del primo grado) e dall'interrogatorio reso dal legale rappresentante della banca all'udienza del 20/12/1994 (...), l'addebito con giroconto (...) venne effettuato dalla banca solo alla data del 21/7/1983, con indicazione che si trattava di "giro per compensazione" (...)» (così nel primo mezzo, pg. 5-6 del ricorso). Inoltre, egli lamenta la violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., in quanto, «la banca era tenuta a dare "pronta comunicazione"» della compensazione, mentre nella specie avrebbe provveduto a tanto solo il 21 luglio 1983, con conseguente erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha «mancato di accertare e dichiarare la colpa contrattuale della banca» (in tal senso nel secondo motivo, pg. 9 del ricorso). Dunque, nonostante una non sempre nitida esposizione delle censure, anche alla luce della memoria ex art. 378 c.p.c., che, sul punto - diversamente da quanto accaduto in riferimento alla questione sopra esaminata - ha contenuto meramente esplicativo, risulta chiaro che il ricorrente pone la questione delle modalità di attuazione della compensazione e della rilevanza della relativa comunicazione.

Per la risoluzione di detta questione non può aversi riguardo ad un remoto precedente di questa Corte, che ha esaminato soltanto il profilo dell'ammissibilità della





compensazione, ritenendola impedita dalla convenzione di assegno (Cass., n. 1149 del 1956). Questo principio non solo è stato convincentemente rimeditato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 3447 del 1986), ma neppure è riferibile al caso in esame, nel quale, come è stato precisato, la compensazione ha costituito oggetto di pattuizione, che ne ha espressamente previsto l'ammissibilità in deroga alla succitata convenzione. Il principio enunciato in relazione ad una fattispecie analoga -comunque non identica a quello in esame- neppure è utilmente richiamabile, in quanto la clausola che la disciplinava è stata ritenuta nulla per difetto della sua specifica approvazione per iscritto (Cass., n. 1381 del 1987).

La modalità con la quale opera la compensazione è stata approfondita dalla sentenza n. 3447 del 1986, che, nella parte qui di interesse, ha affermato che la compensazione tra più conti correnti bancari, ex art. 1853 c.c., «opera con l'annotazione in conto», precisando che, «se, ai fini dell'operatività, è necessario che la compensazione sia fatta valere, a tal fine è sufficiente - come avviene generalmente per le operazioni regolate in conto corrente- l'annotazione in conto». La pronuncia ha quindi ritenuto che, come accade in linea generale per le operazioni regolate in conto corrente, l'annotazione in



conto è la scritturazione idonea a produrre la modificazione del credito disponibile per il cliente, ritenendo irrilevante che il correntista possa «ignorare, in occasione dell'emissione di un assegno, che il conto su cui l'assegno è stato fatto è scoperto in conseguenza dell'operata compensazione». Tanto perché, «come il correntista titolare di un solo conto è sempre in grado di conoscere l'ammontare della provvista disponibile sul conto stesso, sulla base di operazioni compiute o richieste dalla banca, allo stesso modo il titolare di più conti (...), oltre a conoscere lo stato di ogni conto, sa anche in quale misura è ridotta la provvista di un conto attivo in conseguenza del saldo passivo di un altro conto» (Cass., n. 3447 del 1986; in senso sostanzialmente analogo, Cass., n. 4735 del 1998; n. 6943 del 2004).

Il principio va condiviso in riferimento alla circostanza che la compensazione «opera con l'annotazione in conto» del credito rinveniente da altro conto o rapporto e che, quindi, «ai fini della [sua] operatività è necessario che la compensazione sia fatta valere, [ma] a tale fine è sufficiente (...) l'annotazione in conto», precisazione che implica l'imprescindibilità di siffatta scritturazione. La sua assolutezza, in riferimento al profilo concernente la rilevanza della comunicazione, va invece esaminata alla luce del canone generale di buona



fedele, esplicitamente invocato nel caso in esame e che non risulta invece <sup>considerato</sup> oggetto delle pronunce da ultimo richiamate.

In linea preliminare, occorre osservare che la scritturazione delle operazioni concernenti uno stesso conto, ovvero quella derivante dalla compensazione tra conti diversi non sono pienamente omologabili. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo del rapporto di conto corrente non si verifica compensazione, poiché esse riguardano un unico rapporto che, nel corso del suo svolgimento, subisce modificazioni quantitative, sicché il saldo che da esse consegue è il risultato contabile dei movimenti del conto operati dal correntista nell'ambito della sua disponibilità (per tutte, Cass., n. 16261 del 2002; n. 9494 del 2002). Gli addebiti e gli accreditamenti sul conto comportano operazioni di conguaglio che non sono frutto di compensazione in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono mero effetto contabile dell'esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto, mediante versamenti e prelievi, prelievi che, di regola, sono imputabili al correntista, il quale ha perciò la possibilità, e l'onere di conoscere, all'atto dell'emissione degli assegni, il saldo disponibile.



Diversamente, invece, si ha compensazione nel caso previsto dall'art. 1853 c.c., eventualmente oggetto, come nella specie, di una clausola contrattuale, che concerne la fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente, che le parti hanno ritenuto di mantenere formalmente e contabilmente distinti.

Orbene, se, per quanto è stato esposto, è certa l'ammissibilità della compensazione mediante l'immissione del saldo di un conto come posta passiva di un altro - attraverso la annotazione contabile sopra indicata - anche mentre i rapporti sono ancora in corso, la comunicazione dell'esercizio della facoltà di compensazione non può affatto ritenersi irrilevante. Infatti, come ha osservato una parte della dottrina, «mentre la disciplina civilistica della compensazione regola un fenomeno estintivo che presuppone già esauriti i cicli vitali dei rapporti, qui si ha a che fare con una situazione dinamica ancora in piena evoluzione» e si confrontano due contrapposte esigenze. Da un canto, vi è l'esigenza del correntista che, in buona fede, può fare affidamento sulla disponibilità dei fondi sul conto sul quale trae l'assegno, ignorando che la banca abbia deciso di avvalersi della facoltà di compensazione; dall'altro, vi è l'esigenza di liquidità della banca e la garanzia sulla



quale essa ha fatto affidamento in virtù della convenuta compensazione, che va apprezzata anche alla luce dei maggiori costi che dovrebbe sopportare in un sistema che ne accresce il rischio, una volta che sono incrementate le tutele per il cliente. Queste esigenze devono essere, inoltre, valutate alla luce della esplicita scelta delle parti di privilegiare la distinzione formale e contabile dei differenti rapporti contrattuali tra esse intercorrenti, che occorre adeguatamente considerare.

Siffatti interessi possono essere ragionevolmente bilanciati mediante l'applicazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) -che ha costituito oggetto del secondo mezzo ed è stato invocato chiaramente, pur se non con nitida esposizione, dal ricorrente nella fase di merito anche mediante il richiamo alla asserita "malevolenza" della controcorrente-, il quale, secondo il più recente orientamento di questa Corte, «come si legge nella Relazione al codice civile, (...)»richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" (ivi, p. 558). Esso opera, quindi, come un criterio di reciprocità che, nel nuovo quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, costituisce specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà



sociale" tutelati dall'art. 2 cost. (...): la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge» (per tutte, Cass., n. 12310 del 1999; n. 20399 del 2004; n. 14605 del 2004; n. 5240 del 2004).

La buona fede costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato sia qualora una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, sia qualora il comportamento tenuto non sia stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

Il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo si colloca in primo piano nell'ambito della disciplina dei primi due titoli del libro quarto del codice civile perché (tra l'altro) costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175 c.c.) (Cass., n. 14726 del 2002).

In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti



che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. n. 12093 del 2001). La parte è dunque tenuta ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, tollerando anche inadempimenti ovvero comportamenti della controparte, che però non pregiudichino sensibilmente il proprio interesse (Cass., n. 5240 del 2004), restando tuttavia fermo che l'impegno solidaristico trova il «suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (Cass., n. 14605 del 2004; n. 3185 del 2003; n. 14726 del 2002). Infine, come questa Corte ha altresì precisato, anche in presenza di una condotta conforme alla lettera di una clausola convenzionale può sussistere violazione del principio di buona fede contrattuale, sancito dall'art. 1375 c.c., in quanto esso «ha proprio la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto, nei casi, e nella misura in cui, farli valere [nel loro] letterale tenore / /



contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio» (Cass., n. 15150 del 2003; n. 12310 del 1999; n. 1123 del 1997; n. 888 del 1995).

Nel quadro di questi principi, la sentenza impugnata non è immune dalle censure formulate dal ricorrente, nella parte in cui manca della necessaria esplicitazione in ordine all'accertamento delle modalità della compensazione, dato che il tenore letterale della clausola, in virtù delle argomentazioni sopra svolte e del principio di buona fede, non può condurre ad escludere l'imprescindibilità della annotazione nel conto "ordinario" del saldo del "c/c speciale", come posta passiva del primo, con conseguente rilevanza dell'accertamento sul punto. Inoltre, in presenza di una clausola che stabiliva sì l'operatività della compensazione anteriormente all'invio e al ricevimento della relativa comunicazione, ma disponeva anche che di essa doveva essere data «pronta comunicazione» (cfr. il § 2 della narrativa), contrariamente a quanto ritenuto non correttamente dalla pronuncia in esame (che ha reputato «superate tutte le eccezioni [del] C. ») anche in ordine alla «mancanza di preavviso», in considerazione della lettera della pattuizione) l'accertamento in ordine





all'invio della comunicazione dell'avvenuta compensazione ed alla sua tempestività -valutata alla luce delle circostanze del caso concreto e del principio di buona fede- non è affatto irrilevante, benché l'eventuale violazione non incida sull'opponibilità della causa estintiva, bensì rilevi sotto il profilo dell'eventuale aggravamento del danno subito dal correntista. La mancata tempestività della comunicazione può peraltro essere giustificata dalla sopravvenienza di fatti che, evidenziando il mutamento delle condizioni patrimoniali del correntista, incidono sulla solvibilità del medesimo e giustificano il ricorso immediato da parte della banca alla compensazione. In difetto di ogni elemento in grado di prefigurare una situazione di pericolo, la compensazione effettuata senza procedere alla «pronta comunicazione» della compensazione, per le considerazioni sopra svolte, è invece suscettibile di determinare la responsabilità della banca, per l'aggravamento del danno eventualmente subito dal correntista.

In conclusione, i primi due motivi del ricorso devono essere accolti per quanto di ragione -entro i limiti che sono stati precisati-, restando assorbito il terzo, e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà al riesame della controversia, / / ..



attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo  
altresì sulle spese processuali di questa fase.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso per  
quanto di ragione, dichiara assorbito il terzo, cassa la  
sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte  
d'appello di Roma, anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2005.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Filomena Parrone)

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

**Depositato in Cancelleria**

**II** **9002** **78 SET. 2005**

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Filomena Parrone)